

***CAMPIONATO NAZIONALE
COPPA UISP NAZIONALE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
UISP SDA CALCIO 2023-2024
CALCIO UISP AREZZO***

Stagione Sportiva 2023/2024

***- composte da 15 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Comunicato Ufficiale n° 29-Bis del 22/03/2024

U.I.S.P. – SDA Calcio Via Catenaia, 12 - 52100 Arezzo
Tel. 0575/295475 - 057527095 Fax 0575/28157
Sito Calcio: www.calciouisparezzo.it
Sito Comitato UISP: www.uisp.it/arezzo
e-mail: calcio.arezzo@uisp.it

Il Comunicato Ufficiale è consultabile in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito
www.calciouisparezzo.it



Uisp Arezzo Calcio



PARTNER STRUTTURA CALCIO UISP AREZZO 2023/2024



CONVENZIONI PER TESSERATI UISP AREZZO

1) **BERNESCHI** sconti per associati con esibizione tessera (su una selezione dei loro prodotti)

2) **TIZZI AUTOMOBILI**

- Service: 5 lavaggi omaggio con un intervento presso la nostra officina carrozzeria
- Vendita: 10 lavaggi omaggio a chi acquista un'auto

3) **ISTITUTO FISIOTERAPICO MICHELANGELO**

Convenzione per tesserati Uisp e loro famiglie. Sconto del 10% sui servizi.

4) **NATURHOUSE AREZZO**

Consulenza, visita e diagnosi gratuita a tutti i tesserati Uisp e famiglia.

APPROFONDIMENTI DEDICATI ALLE SOCIETA'

TUTELA SANITARIA

Si ricorda a tutte le Associazioni che il 1° Luglio 2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n° 68/2015 e le successive norme attuative, relativa alla “diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”.

Pertanto, in ogni singolo impianto sportivo della Toscana, nel quale si svolgono dette attività (allenamenti compresi), dovrà essere provvisto di un apparecchio DAE facilmente raggiungibile dall’Operatore BLS-D/PBLS-D. Naturalmente i gestori degli impianti o le Asd utilizzatrici, dovranno assicurare la presenza di una persona che sia stata formata e certificata per l’utilizzo dell’apparecchio.

CORSO ARBITRI UISP AREZZO

Da Lunedì 27/11/23 prende il via il Corso per Arbitri Uisp. Gli interessati possono chiamare in sede al numero 057527095 o scrivere una mail a calcio.arezzo@uisp.it



COLLABORAZIONE UISP AREZZO/SPORT A KM0

Da quest'anno il Comitato UISP Arezzo e la popolare pagina Facebook **SPORT A KM 0** e il sito www.sportakm0.com collaboreranno per vivere insieme le nostre passioni .. la nostra voglia di fare sport .. e condividere le nostre emozioni e dare voce ai nostri tesserati .. per vivere insieme il nostro, il vostro mondo UISP su sport a km 0!!!!

Verranno pubblicate quotidianamente interviste e immagini dai campi di calcio a 11, dagli allenamenti, calcio a 5 maschile e femminile e calcio a 7. Ma anche da tutti gli altri sport e tutte le iniziative sul territorio che la UISP supporta e promuove!!!! STAI COLLEGATO!!!!

**Metti Mi Piace alle Pagina Facebook SPORT A KM0 e UISP
COMITATO DI AREZZO per essere aggiornato!!**

Stagione Sportiva 2023-2024

INIZIO-TERMINE CAMPIONATO DI CALCIO A 11

L'inizio dei **Campionati di Calcio a 11** è previsto per i giorni 13, 14, 15 e 16 Ottobre.
L'inizio della Coppa "Edo Gori" è stabilito per i giorni 22, 23, 24 e 25 Settembre 2023.

Soste previste: - 8/9/10/11 Dicembre 2023
- Pausa Natalizia (dal 19 Dicembre 2023 a 19 Gennaio 2024)
- 9/10/11/12 Febbraio 2024
- Pausa Pasquale

Termine previsto: mese di **maggio/giugno 2024**

CALCIO A 11

CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL CAMPIONATO UISP 2023/2024:

- 1) In regola con i pagamenti antecedenti il 31/08/2023;**
- 2) Versamento di euro 400,00 entro il 29 settembre 2023;**
- 3) Il possesso della ricevuta di versamento della quota, di cui al punto 2, da la possibilità di stampare la lista Dirigenti e Atleti.**
- 4) Tutte le ASD, per la prima giornata di campionato, devono essere in possesso della lista atleti.**

COSTI CAMPIONATO NAZIONALE UISP FASE 1[^] - AREZZO

A. Diritto di segreteria	€ 20,00
B. Iscrizione	€ 450,00
C. Cauzione	€ 100,00
D. Costo quota gara casalinga	€ 50,00

Tesseramento campionato 2023/24

- Affiliazione	€ 100,00
- Tesseramento Dirigenti	€ 21,00
- Tesseramento Atleti	€ 11,00

Modalità di pagamento: Sede UISP o bonifico bancario

IT 56D0306909606100000015457.

Scadenze:

entro il 29 settembre 2023: versamento di euro 400,00;

entro il 28 dicembre 2023: versamento di euro 450;

entro il 1° marzo 2024 versamento di euro 450;

entro il 30 aprile 2024, il saldo totale della stagione sportiva 2023/2024.

La domanda d'iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente), deve essere presentata direttamente o inviata tramite e-mail (calcio.arezzo@uisp.it) alla Segreteria del S.d.A. Calcio Territoriale di Arezzo entro il 05 Settembre 2023, per quelle Associazioni che partecipano di diritto ai gironi di 1^a Categoria e entro il 25 Settembre per tutte le altre Associazioni e Società sportive. È facoltà della S.d.A. accettare l'iscrizione oltre il 25 settembre per eventuali nuove Associazioni che vorranno iscriversi alla sola 3^a categoria.

Calcio Regionale Toscana
DELIBERA N. 18 anno 2023/2024

Ricorrente: ASD Arezzo Est '82

Comitato UISP : AREZZO

Gara del 12.02.24 GS Arezzo Est '82 -ACD Salutio 1978

C.U. n. 24 bis del 16.02.2024

Con atto del 20.02.24 il Sig. Andrea De Donato in qualità di presidente della ASD Arezzo Est '82, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica per n. 2 giornate ai tesserati: Nico Fabbriciani (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), Filippo Marcantoni (ex Art. 224 115, 118 R.D.), Matteo Alunno (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), Andrea Aquilano (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), Francesco Serrapica (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), nonché Nico Mariottini a tutto il 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), Luigi Brezzi a tutto il 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), Matteo Fatti a tutto il 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), Alin Gabriel Sandu a tutto il 12/10/2024 (ex Art. 226, 115, 118C R.D.), Mircea Calugarua tutto il 12/10/2024 (ex Art. 226, 115, 118C R.D.), oltre la sanzione della perdita della gara e l'ammenda di €75,00 (Art. 202 lettera A).

Prima di affrontare le argomentazioni esposte nel ricorso, occorre menzionare, richiamando la precedente delibera 15 anno 2021/2022, nonché la n. 15/2023, come il RTN l'art. 155 RTN indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale non contemplando deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori. Si ritiene che i principi ispiratori su cui l'Associazione si fonda escludano l'intervento di soggetti terzi innanzi agli organi disciplinari da una parte per valorizzare ulteriormente il rapporto tra il socio e l'Associazione e, dall'altro, per evitare che gli ineludibili costi da sostenersi per le rappresentanze in giudizio possano costituire barriere che andrebbero a scontrarsi con le finalità dell'Ente, volta ad organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, "nella sua dimensione dello sportpertutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale" (CFR. Statuto UISP ART. 3). Pertanto, nel mostrare il massimo rispetto per la professione forense e volendo anche da una parte apprezzare che le singole associazioni si vogliano rivolgere a massimi esperti nella redazione dei propri atti di gravame, confidando che l'indubbia professionalità possa meglio esprimere i propri motivi di doglianza, questa Commissione disciplinare di Appello regionale non può esimersi dal palesare i propri dubbi sulla legittimità del ricorso avanzato, predisposto su carta intestata ed a firma di un legale cui il Sig. De Donato ha conferito procura alle liti e presso il cui studio ha eletto domicilio. Appare evidente *ictu oculi* come tale ricorso sia redatto ed impostato come un vero e proprio ricorso introduttivo presso qualsivoglia Autorità Giudiziaria della Repubblica. Parimenti è da sottolineare come nel medesimo atto sia riportata la dicitura "*sottoscrive il ricorrente, anche per accettazione del contenuto*".

Sulla scorta di tale ultimo inciso questa Commissione ritiene che il ricorso avanzato sia aderente ai requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte del De Donato, seppur nei termini anzidetti, non può che imputare al predetto la paternità delle provalazioni offerte in esso e pertanto in questa ottica interpretato, al netto delle formalità in esso indicate, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elezione di domicilio e la richiesta del legale di essere notiziata a mezzo PEC richieste che non possono essere accolte, risultando modalità avulse e non previste nel RTN, così come la richiesta di sospensiva dell'esecuzione.

Sul punto questa Commissione non può che richiamare la propria decisione, n. 15/2023.

Inoltre, giova precisare come il RTN, al suo art. 135, a cui integralmente si rimanda, cristallizzi le modalità di esecuzione delle sanzioni, ed, al contempo, individui quale istituto della sospensione quello di cui all'art. 125 ove si statuisce che "*La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro*

non abbia potuto accertare l'identità". Risulta di palmare evidenza come l'auspicata sospensione non possa essere accolta. *In claris non fit interpretatio.* Entrando nel merito della vicenda il ricorrente espone una diversa e puntuale ricostruzione dei fatti da quelli proposti nella stringata motivazione riportata nel referto del D.G., corroborata da dichiarazioni di n. 6 tesserati. Ai fini di una più semplice chiarezza espositiva, si rappresenta immediatamente come il RTN, agli artt. 178 e 180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano *"prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice"*. Per quello che è conoscenza di codesta Commissione Disciplinare, alcun Organo disciplinare ha provveduto ad accertare la mancata veridicità del referto arbitrale e del suo supplemento, dovendo pertanto ritenere tale atto pienamente utilizzabile che, stante la natura *ope legis* di prova legale, non risulta in alcun modo opponibile. In merito alle posizioni relative Nico Fabbriciani, Filippo Marcantoni, Matteo Alunno, Andrea Aquilano, Francesco Serrapica tutti squalificati per due giornate, il ricorso è inammissibile in quanto le sanzioni, ex art 158 lett. b) RTN risultano non impugnabili. Diverso discorso, invero, deve essere affrontato in ordine alle altre squalifiche disposte, in quanto dalle dichiarazioni offerte e dalla lettura delle motivazioni da cui è scaturito il provvedimento disciplinare si deve ritenere che i motivi di lagnanza addotti dal ricorrente in merito alla lacunosità del referto arbitrale risultano assolutamente fondati e meritevoli di accoglimento. È da evidenziare come questa Commissione non possa che ritenere il "suggerimento del DG di indicare tesserati" da colpire alla cieca con provvedimenti disciplinari, come una levantina e spregiudicata tesi difensiva, evidentemente mal contestualizzata. In difetto si dovrebbe ritenere gravissimo, oltre all'inqualificabile comportamento del DG, anche quello dei tesserati che avessero voluto aderire a tale iniziativa unicamente inquadrabile come illecito sportivo, la cui forbice edittale prevista è da 1 a 5 anni di squalifica. Volendo pertanto aderire alla prima ricostruzione, è da sottolineare come le motivazioni addotte a sostegno dei provvedimenti disciplinari risultano estremamente lacunose, non chiarendo in alcun modo la dinamica dei fatti, in buona sostanza vi sarebbe stata una situazione per la quale i tesserati di entrambe le società, suddivisi in 3 diversi gruppi di condotte, avrebbero commesso le medesime infrazioni a mero titolo esemplificativo (*si spingevano, si offendevano, si scalciano tiravano pugni con molta violenza in concorso con i compagni di squadra*) e, di converso, senza diversificare le responsabilità di ognuno all'interno di ciascun gruppo. In sostanza, dal rapporto arbitrale e dalla successiva audizione del D.G., non si evince in alcun modo il tenore delle offese proferite, chi abbia dato inizio alla "rissa", come si siano concretizzati gli spintoni, dove e come lo "scalciano" tesserato abbia attinto l'avversario e allo stesso modo dove i siano stati inferti i pugni, scagliati "con violenza" e le conseguenze patite dal "colpito". Per i motivi esposti le squalifiche disposte devono essere riviste in *melius*. In primo luogo, in relazione al Nico Mariottini, Luigi Brezzi e Matteo Fatti, tutti squalificati sino al 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), questa Commissione, sulla base della propria personale "giurisprudenza" non ritiene sussistente gli atti di violenza di cui all'art. 226, tosto che lo scalciano non possa essere identificato quale atto tendente a ledere l'incolumità altrui, a maggior ragione in una ricostruzione dei fatti come sopra riportata. Ritiene che tale condotta debba essere più correttamente inquadrata nelle più mite ipotesi delle scorrettezze a gioco fermo, già valutata dal Giudice di Prime Cure. Per ciò che riguarda invece Alin Gabriel Sandu e Mircea Calugaru entrambi squalificati a tutto il 12/10/2024 si ritiene il provvedimento sanzionatorio eccessivamente gravoso, in quanto l'asettica ricostruzione del DG nei termini anzidetti si ritiene non possa che indurre il Giudicante a disporre il minimo della sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ASD Arezzo Est '82, previa riqualificazione della condotta contestata ai Nico Mariottini, Luigi Brezzi e Matteo Fatti, in quella degli artt. 218, 224, 115, 118 R.T.N. dispone la squalifica per mesi 1 e giorni 15 riducendo la squalifica dei Sig. Alin Gabriel Sandu e Mircea Calugaru a mesi 4 (quattro). Respinge nel resto. Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Firenze il 20.03.2024.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Alessia Bimbi

Giorgia Badalassi

Calcio Regionale Toscana
DELIBERA N. 19 anno 2023/2024

Ricorrente: ACD Salutio 1978

Comitato UISP : AREZZO

Gara del 12.02.24 GS Arezzo Est '82 -ACD Salutio 1978

C.U. n. 24 bis del 16.02.2024

Con atto del 20.02.24 la Sig.ra Ivonne Casali, in qualità di presidente della ACD Salutio 1978, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica per n. 2 giornate ai tesserati: Bigiarini Daniele, Alberto Sonni, Andrea Ronchetti, Alessandro Moro e Massimo Moro per la violazione degli art. 224,115 e 118 RTN, la squalifica di Lodovini Lorenzo, Michele Telfini, Alessio Vagnoli sino al 12/10/2024, ex art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D, e agli atleti Leonardo Mencattini e Riccardo Fognanti per la violazione degli art. 226,115 e 118 RTN . Prima di affrontare le argomentazioni esposte nel ricorso, analogamente alla precedente delibera 18, riguardante i medesimi fatti, con analoghi presupposti, occorre menzionare, richiamando la precedente delibera 15 anno 2021/2022, nonché la n. 15/2023, come il RTN l'art. 155 RTN indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale non contemplando deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori. Si ritiene che i principi ispiratori su cui l'Associazione si fonda escludano l'intervento di soggetti terzi innanzi agli organi disciplinari da una parte per valorizzare ulteriormente il rapporto tra il socio e l'Associazione e, dall'altro, per evitare che gli inevitabili costi da sostenersi per le rappresentanze in giudizio possano costituire barriere che andrebbero a scontrarsi con le finalità dell'Ente, volta ad organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, "nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale" (CFR. Statuto UISP ART. 3) Pertanto, nel mostrare il massimo rispetto per la professione forense e volendo anche da una parte apprezzare che le singole associazioni si vogliano rivolgere a massimi esperti nella redazione dei propri atti di gravame, confidando che l'indubbia professionalità possa meglio esprimere i propri motivi di doglianza, questa Commissione disciplinare di Appello regionale non può esimersi dal palesare i propri dubbi sulla legittimità del ricorso avanzato, predisposto su carta intestata ed a firma di un legale cui la Sig.ra Casali ha conferito procura alle liti e presso il cui studio ha eletto domicilio. Appare evidente *ictu oculi* come tale ricorso sia redatto ed impostato come un vero e proprio ricorso introduttivo presso qualsivoglia Autorità Giudiziaria della Repubblica. Parimenti è da sottolineare come nel medesimo atto sia riportata la dicitura "*sottoscrive il ricorrente, anche per accettazione del contenuto*". Sulla scorta di tale ultimo inciso questa Commissione ritiene che il ricorso avanzato sia aderente ai requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte della Sig.ra Casali, seppur nei termini anzidetti, non può che imputare alla predetta la paternità delle provalazioni offerte in esso e per tanto in questa ottica interpretato, al netto delle formalità in esso indicate, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elezione di domicilio e la richiesta del legale di essere notiziata a mezzo PEC, richieste che non possono essere accolte, risultando modalità avulse e non previste nel RTN, così come la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Sul punto questa Commissione non può che richiamare la propria decisione, n. 15/2023, precisando come il RTN, al suo art. 135, a cui integralmente si rimanda, cristallizzi le modalità di esecuzione delle sanzioni, ed, al contempo, individui quale istituto della sospensione quello di cui all'art. 125 ove si statuisce che "*La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.*

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità". Risulta di palmare evidenza come l'auspicata sospensione non possa essere accolta. *In claris non fit interpretatio.* Entrando nel merito della vicenda il ricorrente espone una diversa e puntuale ricostruzione dei fatti da quelli proposti nella stringata motivazione riportata nel referto del D.G., corroborata da

dichiarazioni di n. 4 tesserati. Ai fini di una più semplice chiarezza espositiva, si rappresenta immediatamente come il RTN, agli artt. 178 e 180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano *“prove semplici quelle utilizzabili dall’Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice”*.

Per quello che è conoscenza di codesta Commissione Disciplinare, alcun Organo disciplinare ha provveduto ad accertare la mancata veridicità del referto arbitrale e del suo supplemento, dovendo pertanto ritenere tale atto pienamente utilizzabile che, stante la natura *ope legis* di prova legale, non risulta in alcun modo opponibile. In merito alle posizioni relative a Bigiarini Daniele, Alberto Sonni, Andrea Ronchetti, Alessandro Moro e Massimo Moro per la violazione degli art. 224, 115 e 118 RTN, il ricorso risulta inammissibile in quanto le sanzioni, ex art 158 lett. b) RTN non sono impugnabili. Diverso discorso, invero, deve essere affrontato in ordine alle altre squalifiche disposte, in quanto dalle dichiarazioni offerte e dalla lettura delle motivazioni da cui è scaturito il provvedimento disciplinare si deve ritenere che i motivi di lagnanza addotti dalla ricorrente in merito alla lacunosità del referto arbitrale risultano assolutamente fondati e meritevoli di accoglimento.

È da evidenziare come questa Commissione non possa che ritenere il *“suggerimento del DG di indicare tesserati”* da colpire alla cieca con provvedimenti disciplinari, come una levantina e spregiudicata tesi difensiva, evidentemente mal contestualizzata.

In difetto si dovrebbe ritenere gravissimo, oltre all'inqualificabile comportamento del DG, anche quello dei tesserati che avessero voluto aderire a tale iniziativa unicamente inquadrabile come illecito sportivo, la cui forbice edittale prevista è da 1 a 5 anni di squalifica.

Volendo pertanto aderire alla prima ricostruzione, è da sottolineare come le motivazioni addotte a sostegno dei provvedimenti disciplinari risultano estremamente lacunose, non chiarendo in alcun modo la dinamica dei fatti, in buona sostanza vi sarebbe stata una situazione per la quale i tesserati di entrambe le società, suddivisi in 3 diversi gruppi di condotte, avrebbero commesso le medesime infrazioni a mero titolo esemplificativo *si spingevano, si offendevano, si scalciano tiravano pugni con molta violenza in concorso con i compagni di squadra*) e, di converso, senza diversificare le responsabilità di ognuno all'interno di ciascun gruppo. In buona sostanza, dal rapporto arbitrale e dalla successiva audizione del D.G. non si evince in alcun modo il tenore delle offese profferite, chi abbia dato inizio alla *“rissa”*, come si siano concretizzati gli spintoni, dove e come lo *“scalciano”* tesserato abbia attinto l'avversario e allo stesso modo dove i siano stati inferti i pugni, scagliati *“con violenza”* e le conseguenze patite dal *“colpito”*. Per i motivi esposti le squalifiche disposte devono essere riviste *in melius*.

In primo luogo, in relazione al Lodovini Lorenzo, Michele Telfini ed Alessio Vagnoli, tutti squalificati sino al 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), questa Commissione, sulla base della propria personale *“giurisprudenza”* non ritiene sussistente gli atti di violenza di cui all'art. 226, tosto che lo scalciano non possa essere identificato quale atto tendente a ledere l'incolumità altrui, a maggior ragione in una ricostruzione dei fatti come sopra riportata. Ritiene che tale condotta debba essere più correttamente inquadrata nelle più mite ipotesi delle scorrettezze a gioco fermo, già valutata dal Giudice di Prime Cure. Per ciò che riguarda invece Leonardo Mencattini e Riccardo Fognanti entrambi squalificati a tutto il 12/10/2024 si ritiene il provvedimento sanzionatorio eccessivamente gravoso, in quanto l'asettica ricostruzione del DG nei termini anzidetti si ritiene non possa che indurre il Giudicante a disporre il minimo della sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ACD Salutio 1978, previa riqualificazione della condotta contestata ai Lodovini Lorenzo, Michele Telfini ed Alessio Vagnoli, in quella degli artt. 218, 224, 115, 118 R.T.N. dispone la squalifica per mesi 1 e giorni 15, riducendo la squalifica dei Sig.ri Leonardo Mencattini e Riccardo Fognanti a mesi 4 (quattro).

Respinge nel resto. Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Firenze il 20.03.2024.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Alessia Bimbi

Giorgia Badalassi

Calcio Regionale Toscana
DELIBERA N. 22 anno 2023/2024

Ricorrenti: ASD GS SALCHETO

Comitato UISP : AREZZO

Gara del 23.02.24 MONTECCHIO - SALCHETO

C.U. n. 26 del 27.02.2024

Con atto del 01.03.24 il Sig. Vulpetti Fabio, in qualità di presidente della Asd Gs Salcheto, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica per mesi 4, ai sensi dell'art. 226 RTN al proprio tesserato Falciani Davide.

La ricorrente offre a questa commissione una diversa ricostruzione dei fatti secondo cui il Falciani sarebbe intervenuto in difesa di un compagno, senza tutta mettere le mani al viso di alcun avversario, ma esclusivamente per andare in soccorso di un compagno e ripristinare una situazione di calma.

Tale ricostruzione tuttavia non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento. Dalla lettura del rapporto di gara, tuttavia emerge come il FALCIANI, senza autorizzazione, sia entrato a gioco fermo nel terreno di gioco "allungando un schiaffo" ad un avversario.

Si ritiene che tale condotta, così come descritta, ed in assenza di qualsivoglia indicazione circa le conseguenze patite dall'avversario, non possa essere inquadrata in una condotta violenta, proprio perché nel rapporto del DG manca qualsivoglia riferimento sul punto. Si ritiene pertanto che la condotta del Falciani debba essere più correttamente inquadrata in quella dell' art. 224, con conseguente rivisitazione della squalifica disposta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ASD Salceto, previa riqualificazione della condotta contestata al FALCIANI in quella dell'at. 224 R.T.N. dispone la squalifica per mesi 1 (uno).

Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Firenze il 20.04.2024.

Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Alessia Bimbi

Giorgia Badalassi

Categoria 1

Girone C

Sparta Reggello

- Malva

4 - 2

Disciplina

Ammoniti: Simone Sisti, Niccolò Bucciolini, Dimitri Ciantelli (Sparta Reggello).

Diffide: Marco Legisa, Stefano Ridolfi (Malva).

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - Sparta Reggello	26	17	11	4	2	35	21	114	
2 - Circolo Santa Teresa	25	17	11	3	3	30	16	65	
3 - CA Benzina'78	24	17	10	4	3	25	12	42	
4 - Lokomotive Cavriglia	20	17	8	4	5	28	20	69	
5 - San Leolino	17	17	7	3	7	23	18	41	
6 - Lecce	15	17	5	5	7	24	26	42	
7 - Pietrap.Giglio Verde	15	17	4	7	6	25	27	30	
8 - A.S.D. Penna 1985	14	17	4	6	7	19	22	99	
9 - San Cipriano	13	17	5	3	9	21	29	41	
10 - MCL Bucine	13	17	3	7	7	20	27	64	
11 - Stella Azzurra V.rno	12	17	5	2	10	20	37	40	
12 - Malva	10	17	5	0	12	15	30	55	

Categoria 2

Girone C

A.S. Giglio

- Fortis Faella

2 - 6

Levanella '86

- Ginestra

1 - 2

Disciplina

Ammoniti: Stefan Vladut Vasilica, Marco Melani (A.S. Giglio); Niccolò Pieralli, Mirko Lignoli (Fortis Faella).

Diffide: Choayb Juicha (A.S. Giglio); Giulio Castellaneta (Ginestra).

Una giornata: Edoardo Albamonte per recidività in ammonizioni, Maringlen Tuci Art. 223 R.D. (Levanella '86).

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - M.C.L. Castelfranco	29	17	13	3	1	39	13	102	
2 - Fortis Faella	27	17	12	3	2	40	18	56	
3 - Vacchereccia ASD	24	17	11	2	4	34	14	59	
4 - Arci Matassino	20	17	6	8	3	19	15	40	
5 - Neri A.C.D.	20	17	7	6	4	25	21	55	
6 - A.S. Giglio	18	17	7	4	6	34	31	81	
7 - Ginestra	17	17	7	3	7	32	29	31	
8 - Levanella '86	17	17	6	5	6	27	23	57	
9 - Zona Franca	15	17	5	5	7	27	30	70	
10 - A.S.D. Gaiole	13	16	4	5	7	24	35	30	
11 - Cicogna	13	17	4	5	8	25	31	47	
12 - Sereto G.S.	11	17	3	5	9	27	32	38	
13 - Pol. Il Ponte	11	16	3	5	8	19	34	53	
14 - Baco Donnini	0	17	0	1	16	13	59	46	

Responsabile Disciplinare Struttura Calcio Uisp Arezzo
Avv. Claudio Gallorini